

LA DEPRESSIONE CAUSATA DAL MOBBING È UNA MALATTIA PROFESSIONALE.

(Cass. 17.8.2018 n.20774)

Le malattie professionali che vengono indennizzate dall'INAIL sono quelle derivanti dalle lavorazioni indicate nel DPR 1124/ 1965.

Con la sentenza che ora esaminiamo la Cassazione ha ribadito che è comunque indennizzabile ogni malattia, anche psichica, conseguente all'attività lavorativa, ivi comprese le pratiche di mobbing poste in essere nei confronti del lavoratore.

Il caso

Un bibliotecario dell'università di Perugia, fin dal 1997 e nel corso degli anni, aveva subito un notevole stress lavorativo derivante da una serie di fatti che si erano succeduti in maniera sistematica e che avevano comportato il progressivo insorgere e consolidarsi di una malattia depressiva (sindrome dell'adattamento) di cui aveva chiesto l'indennizzo all'Inail, che l'aveva rifiutato. Il dipendente agiva quindi in giudizio sia contro l'ente universitario che contro l'Inail.

Sia il Tribunale di Perugia che la Corte d'Appello ritenevano tuttavia che la malattia non rientrava nella tutela Inail, in quanto non derivante direttamente dalle lavorazioni elencate nel d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 1, bensì dalla situazione di costrittività organizzativa, come il mobbing dedotto nel ricorso introduttivo.

In particolare, osservava la Corte d'Appello, "*mentre l'infortunio è oggetto di tutela assicurativa se avvenuto in occasione di lavoro, la malattia professionale in base all'articolo 3 è tutelabile a condizione che sia stata contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni e quindi deve essere causalmente collegata alla specifica attività svolta dall'assicurato, mentre nessun rilievo può essere attribuito alla organizzazione del lavoro.*"

La sentenza di Cassazione

A seguito del ricorso del bibliotecario, la Suprema Corte osserva preliminarmente che, secondo il proprio consolidato orientamento, in materia di assicurazione sociale di cui al DPR n. 1124 del 1965 rileva non soltanto il rischio specifico proprio della

lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa.

Sulla base di tale principio, ad esempio, La corte ha ritenuto che la protezione assicurativa è estesa alla malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivo di sigaretta, subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, in quanto connessa al fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente.

Allo stesso modo, è indennizzabile il cosiddetto infortunio *in itinere*, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 38/2000, il quale esclude qualsiasi rilevanza all'entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto, apprestando tutela ad un rischio generico, quello della strada, a cui soggiace qualsiasi persona che lavori.

D'altra parte, già la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 3, comma 1 del Testo Unico n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate. Questo orientamento è stato poi adottato anche dalla legge n. 38/2000, per la quale *"sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3, delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale"* (art. 10, co. 4).

Perciò, conclude la Cassazione, *"nell'ambito del sistema del T.U., sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi l'art. 28, comma 1, del t.u. 81/2008). Pertanto, e in conclusione, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata dall'Inail, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia."*

D.M.